

C J N

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2021

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, Stefano Zirulia

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2021 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

ATTUALITÀ	<p><b>Verso la legalizzazione dell'aiuto (medico) a morire? Considerazioni "multilivello"</b> 1</p> <p><i>¿Hacia la legalización del auxilio (médico) a morir? Consideraciones "multinivel"</i></p> <p><i>Towards the Legalisation of (Medical) Aid to Die? "Multilevel" Considerations</i></p> <p>Tiziana Vitarelli</p>
ACTUALIDAD	
CURRENT EVENTS	
ESECUZIONE DELLA PENA E REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	<p><b>Il rilancio delle pene sostitutive nella legge-delega "Cartabia": una grande occasione non priva di rischi</b> 33</p> <p><i>El relanzamiento de las sanciones sustitutivas en la "reforma Cartabia": una gran oportunidad pero no exenta de riesgos</i></p> <p><i>Relaunching Alternative Sentences in the "Cartabia Reform": A Great Opportunity Not Without Risks</i></p> <p>Davide Bianchi</p>
EJECUCIÓN DE LA PENA Y DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADOS	
EXECUTION OF SENTENCES AND ORGANISED CRIME	<p><b>Il "carcere duro" e gli internati in misura di sicurezza: qualche riflessione a margine di Corte cost. n. 197/2021</b> 50</p> <p><i>La "cárcel dura" y los internados por medidas de seguridad: algunas reflexiones a propósito de Corte Constitucional italiana n. 197/2021</i></p> <p><i>The "Hard Prison" and Detainees Under Securities Measures: Reflections on Judgment nn. 197/2021 by the Italian Constitutional Court</i></p> <p>Fabio Fiorentin</p>
	<p><b>Reati ostativi: quale futuro per la collaborazione impossibile o inesigibile?</b> 67</p> <p><i>Delitos que impiden acceder a beneficios penitenciarios: ¿cuál es el futuro de la colaboración imposible o inexigible?</i></p> <p><i>Impediment Crimes: What About Impossible or Unenforceable Cooperation?</i></p> <p>Luciano Ciafardini</p>

<p><i>RESPONSABILITÀ DELL'ENTE</i></p> <p><i>RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS</i></p> <p><i>CORPORATE LIABILITY</i></p>	<hr/> <p><b>Prospettive penalistiche del controllo a distanza sull'attività lavorativa nell'attuale contesto normativo e tecnologico</b> 87</p> <p><i>Perspectivas de derecho penal sobre el control a distancia de la actividad laboral en el actual contexto regulatorio y tecnológico</i></p> <p><i>Criminal Law Perspectives of Remote Control on Work Activity in the Current Regulatory and Technological Context</i></p> <p>Attilio Nisco</p> <hr/> <p><b>Messa alla prova e "colpa di reazione" dell'ente. Riflessioni critiche a partire da un recente intervento della giurisprudenza</b> 111</p> <p><i>Libertad vigilada y "culpa corporativa reactiva". Consideraciones críticas que se desprenden de la jurisprudencia reciente</i></p> <p><i>Probation and "Reactive Corporate Fault". Critical Considerations Emerging from Recent Case Law</i></p> <p>Amalia Orsina</p> <hr/>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p><i>EL ENFOQUE EN...</i></p> <p><i>FOCUS ON...</i></p>	<hr/> <p><b>Stato di diritto, garanzie europee di indipendenza della magistratura e cooperazione giudiziaria penale: quadri di un'esposizione in fieri</b> 143</p> <p><i>Estado de Derecho, garantías europeas de independencia judicial y cooperación en materias penales</i></p> <p><i>Rule of Law, European Safeguards of Judicial Independence and Cooperation in Criminal Matters: Pictures at an Exhibition in Fieri</i></p> <p>Gaetano De Amicis</p> <hr/> <p><b>Il principio di <i>ne bis in idem</i> e i modelli punitivi "a doppio binario"</b> 180</p> <p><i>El principio ne bis in idem y los modelos sancionatorios "a doble vía"</i></p> <p><i>The Ne Bis in Idem Principle and "Double Track" Sanctioning Systems</i></p> <p>Marco Scoletta</p> <hr/> <p><b>La lunga strada della criminalizzazione dell'ecicidio: questioni giuridiche e dinamiche di effettività normativa e sociale</b> 205</p> <p><i>El largo camino de la criminalización del ecicidio: cuestiones jurídicas y dinámicas de efectividad normativa y social</i></p> <p><i>The Criminalization of Ecocide: A Long Way Ahead. Legal Issues Faced with Regulatory and Social Effectiveness Dynamics</i></p> <p>Viola Molteni</p> <hr/>

	<b>Aporie nella distinzione tra specialità per aggiunta e specialità per specificazione. Appunti per una rilettura critica della teoria strutturale del concorso apparente</b>	224
	<i>Aporías en la distinción entre especialidad por adición y especialidad por especificación. Notas para una reinterpretación crítica de la teoría estructural del concurso aparente</i>	
	<i>Aporias in the Distinction Between “Specialty by Addition” and “Specialty by Specification”. Notes for Rethinking the Structure of Apparent Concurrence of Criminal Norms</i>	
	Michele Spina	
<b>LA DISINFORMAZIONE TRA POLITICA E DIRITTO</b>	<b>Disinformazione e politiche pubbliche: una introduzione</b>	248
	<i>Desinformación y políticas públicas: una introducción</i>	
	<i>Disinformation and Public Policies: An Introduction</i>	
<i>LA DESINFORMACIÓN ENTRE LA POLÍTICA Y EL DERECHO</i>	Antonio Gullo, Giovanni Piccirilli	
<i>DISINFORMATION BETWEEN POLITICS AND LAW</i>	<b>La disinformazione: profili regolatori e policy</b>	251
	<i>Desinformación: aspectos normativos y políticos</i>	
	<i>Disinformation: Regulatory and Policy Issues</i>	
	Marco Galimberti	
	<b>Disinformazione e responsabilità delle piattaforme.</b>	282
	<b>Obblighi di attivazione e misure di compliance</b>	
	<i>La desinformación y la responsabilidad de las plataformas.</i>	
	<i>Obligaciones y formas de compliance</i>	
	<i>Disinformation and Platforms Liability.</i>	
	<i>Obligations and Compliance Requirements</i>	
	Luca D’Agostino	
	<b>Punire la disinformazione: il ruolo del diritto penale e delle misure di moderazione dei contenuti delle piattaforme tra pubblico e privato</b>	304
	<i>Reprimir la desinformación: el uso del derecho penal y las iniciativas de moderación de contenidos de las plataformas entre el sector público y el privado</i>	
	<i>Punishing Disinformation: The Role of Criminal Law and Platforms’ Content Moderation Between Public and Private Sectors</i>	
	Emanuele Birritteri	



IL FOCUS SU...  
*EL ENFOQUE EN...*  
*FOCUS ON...*

- 143 **Stato di diritto, garanzie europee di indipendenza della magistratura e cooperazione giudiziaria penale: quadri di un'esposizione *in fieri***  
*Estado de Derecho, garantías europeas de independencia judicial y cooperación en materias penales*  
*Rule of Law, European Safeguards of Judicial Independence and Cooperation in Criminal Matters: Pictures at an Exhibition in Fieri*  
Gaetano De Amicis
- 180 **Il principio di *ne bis in idem* e i modelli punitivi "a doppio binario"**  
*El principio ne bis in idem y los modelos sancionatorios "a doble vía"*  
*The Ne Bis in Idem Principle and "Double Track" Sanctioning Systems*  
Marco Scoletta
- 205 **La lunga strada della criminalizzazione dell'ecicidio: questioni giuridiche e dinamiche di effettività normativa e sociale**  
*El largo camino de la criminalización del ecicidio: cuestiones jurídicas y dinámicas de efectividad normativa y social*  
*The Criminalization of Ecocide: A Long Way Ahead. Legal Issues Faced with Regulatory and Social Effectiveness Dynamics*  
Viola Molteni
- 224 **Aporie nella distinzione tra specialità per aggiunta e specialità per specificazione. Appunti per una rilettura critica della teoria strutturale del concorso apparente**  
*Aporías en la distinción entre especialidad por adición y especialidad por especificación. Notas para una reinterpretación crítica de la teoría estructural del concurso aparente*  
*Aporias in the Distinction Between "Specialty by Addition" and "Specialty by Specification". Notes for Rethinking the Structure of Apparent Concurrence of Criminal Norms*  
Michele Spina

# La lunga strada della criminalizzazione dell'ecicidio: questioni giuridiche e dinamiche di effettività normativa e sociale

*El largo camino de la criminalización del ecicidio: cuestiones jurídicas y dinámicas de efectividad normativa y social*

*The Criminalization of Ecocide: A Long Way Ahead. Legal Issues Faced with Regulatory and Social Effectiveness Dynamics*

VIOLA MOLteni

*Dottoranda di ricerca in diritto penale presso l'Università degli Studi dell'Insubria  
 vmolteni1@uninsubria.it*

DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE,  
 REATI AMBIENTALI

DERECHO PENAL INTERNACIONAL,  
 DELITOS AMBIENTALES

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW,  
 ENVIRONMENTAL CRIMES

## ABSTRACTS

Dinanzi alla recente sollecitazione del Parlamento Europeo volta ad incoraggiare il riconoscimento dell'ecicidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma, lo scritto si interroga in merito alla praticabilità di tale opzione in termini di effettività. A tal fine, l'analisi prende le mosse da una linea di indagine linguistico-giuridica, finalizzata a identificare il fenomeno empirico oggetto di potenziale tipizzazione penale, per poi passare in rassegna le plurime istanze di criminalizzazione dello stesso promosse sul piano internazionale. Infine, l'utilizzo dello strumento di analisi economica SWOT consentirà di porre in luce e bilanciare i potenziali effetti dell'introduzione del crimine di ecicidio nello Statuto di Roma, aprendo il varco a plurime considerazioni in punto di effettività *normativa e sociale*.

Con motivo del estímulo expresado recientemente por el Parlamento Europeo para la introducción del delito de ecicidio en el Estatuto de Roma, este artículo cuestiona la viabilidad de dicha opción en términos de eficacia. Para ello, se parte del análisis de una línea de investigación lingüístico-jurídica, orientada a identificar el fenómeno empírico susceptible de criminalización, y se revisan las múltiples instancias de criminalización del ecicidio promovidas a nivel internacional. Finalmente, se utiliza la herramienta del análisis económico SWOT para resaltar y equilibrar los efectos potenciales de la introducción del delito de ecicidio en el Estatuto de Roma, atendiendo a numerosas consideraciones en términos de efectividad normativa y social.

Taking steps from the recent encouragement expressed by the European Parliament with regard to the introduction of the crime of ecocide within the Rome Statute, the paper questions the feasibility of such an option in terms of effectiveness. In order to do so, the analysis pursues a linguistic-juridical line of investigation, aimed at identifying the empirical phenomenon subject to potential criminalization, and reviews the multiple instances for the criminalization of ecocide promoted on the international level. Eventually, the SWOT economic analysis tool will be used in order to highlight and balance the potential effects of the introduction of the crime of ecocide in the Rome Statute, making way for numerous considerations in terms of *regulatory* and *social* effectiveness.

## SOMMARIO

1. La Risoluzione del Parlamento Europeo 2020/2208(INI): l'esortazione al riconoscimento dell'ecocidio tra i crimini di competenza della Corte Penale Internazionale. – 2. La nozione di ecocidio: riflessione linguistica e concettuale. – 3. *Excursus* delle proposte di criminalizzazione dell'ecocidio. – 4. Analisi SWOT dell'eventuale criminalizzazione dell'ecocidio ai sensi dello Statuto di Roma. – 4.1. Punti di forza: i fattori interni al contesto da valorizzare. – 4.2. Punti di debolezza: i limiti da considerare. – 4.3. Opportunità: le occasioni di sviluppo. – 4.4. Minacce: i rischi da valutare. – 5. La criminalizzazione dell'ecocidio ai sensi dello Statuto di Roma: una risposta effettiva?

# 1. La Risoluzione del Parlamento Europeo 2020/2208(INI): l'esortazione al riconoscimento dell'ecocidio tra i crimini di competenza della Corte Penale Internazionale.

Dall'inizio del secolo, il nostro pianeta è stato testimone di più di 2500 disastri ambientali e di 40 conflitti di dimensioni estese<sup>1</sup>. Le tensioni che fendono il delicato equilibrio di convivenza tra l'uomo e la natura mostrano di trascendere i confini dello spazio geopolitico, esplicando le proprie conseguenze a livello globale, e quelli del tempo, riverberando i propri effetti sulle future generazioni<sup>2</sup>. Da ultimo e pur nella prematurità degli studi sul punto, la pandemia da Covid19 appare, quantomeno in parte, conseguenza dell'umana *mala gestio*<sup>3</sup>.

Ben si comprende allora come, proprio nel critico contesto pandemico, il Parlamento Europeo, con Risoluzione datata 20 gennaio 2021 avente ad oggetto i diritti umani e la democrazia nel mondo e la politica dell'Unione europea in materia, abbia voluto esprimere “*sostegno agli sforzi normativi incipienti a livello internazionale in relazione ai reati ambientali*”, incoraggiando “*a tale riguardo l'UE e gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell'ecocidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI)*”<sup>4</sup>.

Alla base della rinnovata attenzione ai reati ambientali vi è la preoccupazione che, nella ricostruzione *post* pandemia, il baricentro del rapporto tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale veda uno spostamento verso il primo fattore a scapito del secondo. Ciò si evince proprio dalle parole della Risoluzione, laddove si sottolinea che la ripresa economica non dovrebbe pregiudicare le “*ambizioni in termini di standard e obiettivi politici in (...) settori come la tutela dei diritti umani, l'azione per il clima e la lotta alla povertà, specialmente quella dei minori e delle loro famiglie*”<sup>5</sup>.

L'esortazione alla tutela dell'ambiente mediante il diritto penale da parte del legislatore eurounitario non rappresenta una novità: l'ambiente ha infatti storicamente rappresentato uno dei banchi di prova dell'armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati Membri mediante lo strumento delle Direttive europee<sup>6</sup>.

Nondimeno, la Risoluzione in esame si colloca su un piano diverso: con essa, il legislatore

<sup>1</sup> UNEP, [United Nations Environment Programme](#).

<sup>2</sup> La tematica del rispetto del principio di equità intergenerazionale appare altresì centrale nella [proposta di legge costituzionale](#) approvata, in seconda deliberazione, dal Senato della Repubblica Italiana nella seduta del 3 novembre 2021, la quale – tra l'altro – introduce tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale, attraverso l'art. 9 Cost., la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi “*anche nell'interesse delle future generazioni*”. In relazione ai diritti delle generazioni future rispetto alla tutela ambientale, fondamentale lo studio di BROWN WEISS (1990). In tema, v. altresì D'AMATO (1990), p. 190 ss.; GABA (1999), p. 249 ss.; nonché MEHTA e MERZ (2015), p. 5, che suggeriscono l'istituzione di un Alto Commissariato delle Nazioni Unite per le Generazioni Future, sulla scorta dell'attenzione dedicata a queste ultime alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile – c.d. *Rio+20*. Si rimanda al [documento conclusivo](#) della Conferenza, “*The future we want*”. Sul problema delle vittime del futuro e sul ruolo delle scienze giuridiche di fronte ai pericoli della società del rischio, fondamentale inoltre il richiamo a STELLA (2003), pp. 515 ss.

<sup>3</sup> L'antropizzazione ed il conseguente avvicinamento al mondo animale quali fattori di rischio per il propagarsi di malattie infettive sono oggetto del rapporto di WWF Italia, *Pandemie, l'effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi. Tutelare la salute umana conservando la biodiversità*, Roma, 2020.

<sup>4</sup> Parlamento europeo, [Diritti umani e democrazia nel mondo e politica dell'UE in materia – relazione annuale 2019. Risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2021 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2019 \(2020/2208\(INI\)\)](#).

<sup>5</sup> Considerando I della Risoluzione 2020/2208(INI).

<sup>6</sup> Il riferimento è alla [Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, “sulla tutela penale dell'ambiente”](#), varata nel solco di una giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea particolarmente sensibile alla tematica ambientale (cfr., in particolare, la [sentenza del 13 settembre 2005, Causa C-176/03, Commissione c. Consiglio](#), con la quale la Corte ha riconosciuto all'Unione Europea la possibilità di imporre agli Stati membri l'adozione di sanzioni penali a tutela dell'ambiente, v. MANNOZZI e CONSULICH (2006), p. 899 ss. Sulla portata *politica e tecnico-giuridica* della Dir. 2008/99/CE, v. SIRACUSA (2008), p. 863 ss.

eurounitario non impone, ma *chiede*, esercitando nei confronti dei Paesi membri un effetto di *moral suasion*. Ciò che pare confermarsi, piuttosto, è l'atteggiamento di preferenza, in campo ambientale, per la tutela penale in luogo di quella amministrativa<sup>7</sup>: la sollecitazione all'introduzione di sanzioni criminali da parte della Risoluzione in esame appare in linea con la tendenza, in sede europea, a far leva sulla funzione “*espressiva, di messaggio*”<sup>8</sup> tipica del diritto penale<sup>9</sup>.

Dinanzi all'incoraggiamento promosso dalla Risoluzione 2020/2208(INI) del Parlamento Europeo, pare doveroso domandarsi se, nell'ottica più generale di un rafforzamento della tutela dell'ambiente, l'attribuzione di rilevanza penale all'ecicidio attraverso lo Statuto di Roma possa costituire una soluzione giuridicamente praticabile, in termini di effettività<sup>10</sup>.

Una risposta compiuta a tale complesso quesito trascende tuttavia l'economia del presente scritto; la sollecitazione del Parlamento Europeo costituisce un segnale che richiede e merita un ampio approfondimento<sup>11</sup>. Nondimeno, onde fornire un primo inquadramento della tematica, il presente contributo svilupperà una linea di indagini linguistico-giuridica, prendendo le mosse dall'analisi delle radici etimologiche e della portata concettuale del termine ecicidio. Sarà poi indispensabile, nell'ottica di una valutazione in punto di effettività, l'identificazione del fenomeno empirico oggetto di auspicata tipizzazione penale (par. 2). Successivamente, si passeranno in rassegna le reiterate istanze di criminalizzazione dell'ecicidio promosse sul piano internazionale (par. 3) e ci si avvarrà dello strumento di analisi economica SWOT al fine di valutare i punti di forza (*Strengths*) e di debolezza (*Weaknesses*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*) dell'eventuale inserimento del crimine di ecicidio nello Statuto di Roma (par. 4). Metodologicamente l'analisi SWOT – sebbene costituisca un modello tradizionale e per certi versi risalente – appare uno strumento utile per procedere alla verifica di effettività delle scelte criminalizzazione primaria, consentendo di porre in luce e bilanciare gli effetti auspicati sul piano della politica criminale, legittimanti in astratto la scelta di criminalizzazione, con i rischi che quest'ultima porta con sé. Infine, si tratteranno delle sintetiche conclusioni (par. 5).

## 2.

### La nozione di ecicidio: riflessione linguistica e concettuale.

Il termine ecicidio deriva dalla combinazione del prefisso *eco* – dal greco οἶκος, casa – e del suffisso *cidio* – dal latino *caedere*, uccidere, massacrare<sup>12</sup>. Etimologicamente, pertanto, la nozione rievoca l'immagine della demolizione dell'abitazione; *rectius*, nella dimensione inter-dipendente degli equilibri ecologici, della *casa comune*<sup>13</sup> e dei *beni comuni* che la compongono<sup>14</sup>.

Le radici linguistiche dell'ecicidio riflettono dunque la natura *comunitaria* delle problematiche ambientali, dinanzi alla quale si manifesta l'impellenza, nell'interesse delle generazioni attuali e future, di una rivoluzione eco-giuridica, che assegni al diritto il ruolo di armonizzatore delle esigenze della comunità umana e di quella naturale<sup>15</sup>.

Il termine gode di un riconoscimento generalizzato: entrato a far parte nel 2018 del Dizionario Cambridge – che lo definisce “*distruzione dell'ambiente naturale di un'area, o danneg-*

<sup>7</sup> Per l'analisi del rapporto tra i modelli di legislazione penale ambientale europeo ed italiano, v. CONSULICH (2018).

<sup>8</sup> Cfr. SOTIS (2007), pp. 69-102, il quale, proponendo una classificazione *funzionale* dei beni giuridici comunitari in beni *strumentali all'esistenza, strumentali al funzionamento e strumentali all'identità* dell'UE individua la portata simbolica del diritto penale quale funzione caratteristica della tutela penale di quest'ultima categoria: “*la penalizzazione, in quest'ottica, riveste prima di tutto una funzione espressiva, di messaggio che il sistema penale europeo rivolge alla comunità che deve aggregare: per me è divieto quello che per voi è divieto, ergo questo ci unisce, inducendo reciprocamente un comune senso di appartenenza*” (p. 95). Per l'individuazione dei tratti caratterizzanti i modelli di legislazione penale simbolica *strictu sensu* e *espressiva* quali sottotipi della categoria “*legislazione simbolica*”, indispensabile il richiamo a PALIERO (1992), in part. pp. 891-892.

<sup>9</sup> Si tratta di un utilizzo del paradigma simbolico volto ad incidere sulla sfera empatico-emotiva, cfr. SOTIS (2007), cit., p. 95.

<sup>10</sup> Il riferimento è al fondamentale contributo di PALIERO (1990), p. 500, il quale, nello sviluppare la nozione penalistica di effettività, osserva: “*l'orientamento teleologico assegnato al sistema penale impone di attrarre sempre nel fuoco dell'indagine sull'effettività lo scopo (gli scopi) della norma: il conseguimento dello scopo di tutela [...] è elemento fondante per l'attribuzione del predicato di effettività a qualsiasi opzione penale*”.

<sup>11</sup> Oggetto di un più ampio studio, in corso di elaborazione.

<sup>12</sup> SIEDERS (2020), pp. 30-31.

<sup>13</sup> L'istanza di tutela del pianeta quale *casa comune* degli individui è centrale nell'Enciclica di BERGOGLIO (2015).

<sup>14</sup> Sulla concettualizzazione dei *beni comuni*, fondamentale lo studio di CAPRA e MATTEI (2017), in part. pp. 187 ss.

<sup>15</sup> CAPRA e MATTEI (2017), pp. 211 ss. Sull'esigenza di sviluppare un'economia sostenibile, concepita “*secondo il paradigma della cura del bene comune*”, v. MANCINI (2015), p. 13 e MANCINI (2014). Per una chiara e aggiornata ricognizione delle realtà identificabili come “*beni comuni*”, del loro rapporto con il concetto di bene giuridico e dei processi di adattamento del diritto ai *commons*, in prospettiva di ri-orientamento delle strategie di tutela penale dei beni culturali e paesaggistici, v. lo scritto di PERINI (2018), in part. pp. 27-33, ripreso, nell'indagine delle intersezioni tra teoria dei beni comuni, diritto penale e politica criminale, da PALAVERA (2021).

giamento molto significativo della stessa<sup>16</sup> – esso costituisce oggi un lemma del lessico comune, espressivo di un concetto significativo per la collettività<sup>17</sup>.

Se il *significante* del termine ecocidio appare chiaro, non altrettanto può tuttavia dirsi del *significato*. Le numerose definizioni elaborate nel corso degli anni al fine di identificarne il perimetro<sup>18</sup> appaiono infatti ancor oggi segnate da carenza di univocità e riconoscimento generalizzato. Invero, se da un punto di vista meramente ecologico-descrittivo il concetto di ecocidio potrebbe genericamente riferirsi ad un processo di declino e trasformazione di un ecosistema<sup>19</sup>, allorché si voglia identificare il fenomeno in senso normativo ed individuarne la soglia di rilevanza penale, esso pare farsi sfuggente e, perciò, di complessa tipizzazione.

Uno dei probabili nodi del problema risiede nel diverso contenuto che il nucleo concettuale dell'ecocidio assume a seconda della prospettiva, *antropocentrica* o *ecocentrica*<sup>20</sup>, in cui tale fenomeno empirico è stato tradizionalmente analizzato. Da un punto di vista antropocentrico, la criminalizzazione dell'ecocidio assolverebbe infatti una funzione di tutela dei diritti umani, in sintonia con l'impostazione che ha storicamente plasmato lo Statuto di Roma. Antropocentrica parrebbe ad esempio essere l'impostazione del Parlamento Europeo, che, come visto, promuove il riconoscimento dell'ecocidio all'interno di una Risoluzione dedicata ai diritti umani e alla democrazia nel mondo<sup>21</sup>. Nel prisma dell'ecocentrismo, tale prospettiva sarebbe invece ribaltata: l'ecocidio non sarebbe cioè esclusivamente una minaccia per l'uomo, ma, più ampiamente, per il determinato ecosistema violato e per tutti coloro – esseri umani e non – che lo popolano<sup>22</sup>.

Si mostrerà a tempo debito<sup>23</sup> come la difficoltà di assegnare all'ecocidio un'univoca definizione giuridica introduca un elemento di complessità che può condizionare le proposte di criminalizzazione del fenomeno, ponendole in evidente frizione con il principio di legalità – *sub specie*, di determinatezza – accolto dallo Statuto di Roma<sup>24</sup>.

### 3.

#### *Excursus delle proposte di criminalizzazione dell'ecocidio.*

Come noto, lo Statuto di Roma limita la competenza della Corte Penale Internazionale (CPI) ai crimini di genocidio, ai crimini contro l'umanità, ai crimini di guerra e a quelli di aggressione<sup>25</sup>. Ad oggi, l'unica ipotesi di rovina ecologica contemplata da tale fonte è quella di cui all'art. 8(2)(b)(iv)<sup>26</sup>, ai sensi del quale i danni all'ambiente naturale rilevano solamente qualora: (i) siano occorsi in un conflitto armato internazionale; (ii) siano diffusi, duraturi e gravi e, infine, (iii) siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti.

Nondimeno, come ci si appresta ad illustrare, le istanze per il riconoscimento di una potestà sanzionatoria della CPI non limitata alla materia ambientale contestualizzata in eventi bellici hanno continuato negli anni a susseguirsi. Seguendo un criterio strettamente cronologico, per esigenze di chiarezza espositiva, esse possono essere suddivise in tre distinti segmenti temporali, all'interno dei quali, come si vedrà, diventano riconoscibili alcune linee di indirizzo rispetto alla criminalizzazione dell'ecocidio: a) proposte antecedenti alla codificazione dello

<sup>16</sup> Così la definizione in lingua originale (traduzione nostra) “*destruction of the natural environment of an area, or very great damage to it*”, fornita dal [Cambridge Dictionary](#).

<sup>17</sup> Sulle dinamiche generative di nuovi termini giuridici, nel contesto di un'analisi volta alla ricognizione delle caratteristiche della lingua giuridica penalistica e all'elaborazione di una paradigmatica delle modificazioni di quest'ultima, v. MANNOZZI (2011), pp. 1459-1461.

<sup>18</sup> Sulle quali *infra*, par. 3.

<sup>19</sup> NATALI e WHITE (2019), p. 188.

<sup>20</sup> La contrapposizione tra le due prospettive costituisce un *topos* in materia ambientale. Sul punto, v., tra gli altri, LUTHER (1989), p. 673 ss.; CATENACCI (1996), pp. 33-34; SIRACUSA (2007), pp. 30-38. Per la chiara puntualizzazione della linea di confine tra la prospettiva ecocentrica – volta alla tutela dell'ambiente quale valore in sé, senza tuttavia alcun disconoscimento della priorità assiologica dell'uomo – e quella biocentrica – disposta, in nome della tutela dell'ambiente, a sacrificare finanche l'esistenza dell'essere umano, v. inoltre ROTOLO (2018), pp. 146-147.

<sup>21</sup> Paradigmatico il considerando L della Risoluzione: “*considerando che le emergenze ambientali, compresi i cambiamenti climatici e la deforestazione, sono il risultato di azioni umane e danno luogo a violazioni dei diritti umani non solo nei confronti delle persone direttamente colpite, ma anche dell'umanità nel suo complesso; che è importante riconoscere il legame tra diritti umani e protezione dell'ambiente; che garantire l'accesso all'acqua è vitale per prevenire le tensioni in determinate regioni*”

<sup>22</sup> Così NATALI e WHITE (2019), p. 188.

<sup>23</sup> V. *infra*, par. 4.2.

<sup>24</sup> In merito ai caratteri del principio di legalità così come disciplinato dallo statuto di Roma, v. CAIANELLO e FRONZA (2002), pp. 307 ss.

<sup>25</sup> Per un commento allo Statuto di Roma v. CASSESE *et al* (2002).

<sup>26</sup> Per un inquadramento dell'art. 8 dello Statuto di Roma, v. LOBBA (2016), pp. 410-413.

Statuto di Roma (1970-1985); b) proposte che hanno segnato il corso dei lavori preparatori dello Statuto di Roma (1991-1998); c) proposte successive all'emanazione dello Statuto di Roma (2010-2021)<sup>27</sup>.

a) *Le proposte antecedenti alla codificazione dello Statuto di Roma (1970-1985)*

Il termine ecocidio ha una pregnante radice storico-politica: esso viene coniato agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso dal biologo e bioeticista Arthur W. Galston, in reazione di sdegno per il catastrofico impatto ambientale della guerra in Vietnam.

Avvedutosi dello sfruttamento delle proprie ricerche di dottorato da parte dell'esercito statunitense al fine dello sviluppo dell'arma chimica *Agent Orange*, Galston sollecitò l'adozione di un accordo internazionale volto a proibire, per l'appunto, l'ecocidio. In un discorso tenuto alla *Conference on War and National Responsibility* di Washington nel 1970, egli dichiarò:

*“dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e in esito ai processi di Norimberga, abbiamo giustamente condannato la volontaria devastazione di un intero popolo e della sua cultura, definendo genocidio questo crimine contro l'umanità. A me sembra che la distruzione volontaria e permanente dell'ambiente in cui un popolo può vivere nel modo in cui sceglie di farlo dovrebbe parimenti essere considerata un crimine contro l'umanità, da definirsi con il termine ecocidio. ...Attualmente, gli Stati Uniti sono i soli ad aver verosimilmente commesso un ecocidio contro un altro paese, il Vietnam, attraverso l'uso massivo di defolianti chimici ed erbicidi. Le Nazioni Unite sembrerebbero l'istituzione appropriata per la formulazione di una proposta contro l'ecocidio”*<sup>28</sup>.

La prospettiva di Galston è evidentemente antropocentrica: nella concettualizzazione da lui proposta, l'ecocidio costituisce un *crimine contro l'umanità*, coincidente, dal punto di vista dell'offesa, con la distruzione dell'ambiente *in cui un popolo vive*.

Tale impostazione trovò consensi in sede istituzionale. Nel giugno del 1972, alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano tenutasi a Stoccolma – la prima conferenza internazionale sull'ambiente – il Primo Ministro di Svezia, Olaf Palme, definì, nel discorso di apertura, i bombardamenti indiscriminati e l'uso di *bulldozers* ed erbicidi durante il conflitto vietnamita un *“oltraggio a volte descritto come ecocidio, che richiede l'attenzione internazionale”*<sup>29</sup>.

A Stoccolma si realizzò, tra l'altro, una prima recisione del legame che sino a quel momento aveva limitato il concetto di ecocidio al contesto bellico. L'importante risultato si deve al *Working Group “on the Law against Genocide and Ecocide”* costituitosi in seno al *People's Summit*, un evento parallelo alla Conferenza ufficiale<sup>30</sup>. Il gruppo elaborò infatti una proposta di Convenzione Internazionale sul Crimine di Ecocidio<sup>31</sup>, successivamente sottoposta al vaglio delle Nazioni Unite nel 1973, il cui articolo 1 così recitava: *“l'ecocidio, commesso tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra, è un crimine ai sensi del diritto internazionale”*<sup>32</sup>.

Giunto all'attenzione delle Nazioni Unite, il concetto di ecocidio perde il proprio esclusivo legame con il contesto bellico, ma mantiene una connotazione precipuamente antropocentrica. Esso viene strettamente apparentato al crimine di genocidio, del quale viene ritenuto un'ipotesi speciale, caratterizzata dalle modalità della condotta: l'ecocidio sarebbe cioè integrato nei casi in cui il venir meno di una popolazione sia stato determinato da una o più condotte di devastazione ecologica.

<sup>27</sup> Per una completa e puntuale ricostruzione delle proposte di concettualizzazione e criminalizzazione dell'*ecocide*, nonché, in generale, sul tema dell'attribuzione alla CPI di una competenza in materia, si vedano, tra gli altri, NEYRET (2015); DELMAS-MARTY *et al* (2019); FRONZA (2021); VALLINI (2021); GREENE (2019), pp. 8-26; PROKEINOVA e BLAZEK (2020), pp. 8-11; GAUGER *et al.* (2013), pp. 5-12.

<sup>28</sup> Traduzione nostra. Così la versione originale: *“after the end of World War II, and as a result of the Nuremberg trials, we justly condemned the willful destruction of an entire people and its culture, calling this crime against humanity genocide. It seems to me that the willful and permanent destruction of environment in which a people can live in a manner of their own choosing ought similarly to be considered as a crime against humanity, to be designated by the term ecocide. ...At the present time, the United States stands alone as possibly having committed ecocide against another country, Vietnam, through its massive use of chemical defoliants and herbicides. The United Nations would appear to be an appropriate body for the formulation of a proposal against ecocide”*. Il discorso di Galston viene alla lettera riportato da GREENE (2019), p. 8.

<sup>29</sup> BJÖRK (1996), p. 19.

<sup>30</sup> GREENE (2019), p. 11.

<sup>31</sup> Il testo della *International Convention on the Crime of Ecocide*, della quale Richard Falk è coautore, è riportato in calce al contributo FALK (1973), p. 21.

<sup>32</sup> FALK (1973), p. 21. Una definizione per elencazione del concetto di ecocidio è fornita dall'art. 2 della proposta, secondo cui *“ecocide means any of the following acts committed with intent to disrupt or destroy, in whole or in part, a human ecosystem: a) the use of weapons of mass destruction, whether nuclear, bacteriological, chemical, or other; b) the use of chemical herbicides to defoliate and deforest natural forests for military purposes; c) the use of bombs and artillery in such quantity, density, or size as to impair the quality of soil or the enhance the prospect of diseases dangerous to human beings, animals, or crops; d) the use of bulldozing equipment to destroy large tracts of forest or cropland for military purposes; e) the use of techniques designed to increase or decrease rainfall or otherwise modify weather as a weapon of war; f) the forcible removal of human beings or animals from their habitual places of habitation to expedite the pursuit of military or industrial objectives.”*

Nel 1978 la Sottocommissione delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Discriminazione e la Protezione delle Minoranze, incaricata di verificare l'effettività della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, risalente al 1948, e l'eventuale necessità di emendamenti alla stessa, pubblicò uno Studio<sup>33</sup> nel quale si valutò – tra l'altro – la possibilità di ritenere l'ecocidio “*un crimine internazionale simile al genocidio*”<sup>34</sup>, in ragione delle implicazioni sociali determinate dalle devastazioni ecologiche<sup>35</sup>. L'opzione venne tuttavia respinta, a causa della preoccupazione che l'accostamento del concetto di ecocidio a quello di genocidio potesse sminuire l'effettività della Convenzione avente ad oggetto quest'ultimo reato<sup>36</sup>. La questione emerse nuovamente nel 1985, in un aggiornamento dello Studio del 1978 elaborato dallo *Special Rapporteur* Benjamin Whitaker<sup>37</sup>. Quest'ultimo sottolineò l'importanza di prendere in considerazione la proposta, avanzata da alcuni membri della Sottocommissione, di introdurre i concetti di *cultural genocide*, *ethnocide* e *ecocide*, da identificarsi nelle “*alterazioni avverse, spesso irreparabili, all'ambiente – ad esempio attraverso esplosioni nucleari, armi chimiche, inquinamento considerevole e pioggia acida, o distruzione della foresta pluviale – che minacciano l'esistenza di intere popolazioni, sia deliberatamente sia per negligenza*”<sup>38</sup>. Il resoconto della trentottesima sessione della Sottocommissione, nella quale i punti portati all'attenzione da Whitaker vennero discussi, non registra, tuttavia, alcuna concreta determinazione<sup>39</sup>.

*b) Le proposte che hanno segnato il corso dei lavori preparatori dello Statuto di Roma (1991-1998)*

La generale ritrosia con cui vennero esaminate le proposte *sub a)* pare dissolversi all'atto della redazione dello Statuto di Roma, la cui prima bozza prevedeva un'autonoma fattispecie volta a sanzionare i fenomeni di devastazione ambientale: l'art. 26, che, rubricato “*Volontario e grave danno all'ambiente*”<sup>40</sup>, così disponeva: “*chiunque volontariamente cagiona o ordina ad un'altra persona di cagionare un danno all'ambiente naturale esteso, perdurante nel tempo e grave, è, in seguito a condanna per ciò, punito*”<sup>41</sup>.

La Bozza di Codice dei Crimini Contro la Pace e la Sicurezza dell'Umanità (*Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind*) venne elaborata nel 1991 dalla Commissione di Diritto Internazionale (*International Law Commission*, da qui in avanti ILC) – costituita nel 1947 in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite allo scopo di promuovere lo sviluppo progressivo e la codificazione del diritto internazionale<sup>42</sup> – e sanzionava penalmente dodici fattispecie<sup>43</sup>, tra cui, per l'appunto, quella di cui all'art. 26.

I lavori preparatori dello Statuto di Roma segnano un rilevante cambio di passo nella tipizzazione dei fenomeni criminosi di matrice ambientale, che vengono riletti in chiave ecocentrica: l'evento dannoso tipizzato concerne esclusivamente l'*ambiente naturale*, a prescindere da proiezioni offensive verso l'uomo, la pubblica incolumità o la salute.

Al momento della votazione finale della Bozza di Codice da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1996, tuttavia, l'art. 26 era scomparso dal testo definitivo.

Per comprendere come ciò possa essere accaduto, è necessario fare qualche passo indietro.

<sup>33</sup> RUHASHYANKIKO (1978).

<sup>34</sup> RUHASHYANKIKO (1978), p. 128.

<sup>35</sup> Anche nella prospettiva criminologica di NATALI e WHITE (2019), pp. 187-195, le due fattispecie appaiono legate a doppio filo. Gli autori, segnatamente, prendono le mosse dall'analisi sociologica di CROOK e SHORT (2014), pp. 298-319, secondo la quale l'ecocidio può tradursi in una modalità di perpetrazione del crimine di genocidio, allorché la devastazione ecologica sia tale da determinare condizioni di vita che incidono direttamente sull'esistenza fisica e/o culturale di un determinato gruppo sociale. Il nesso ecocidio-genocidio viene esaminato da Natali e White con particolare riferimento alla realtà delle popolazioni indigene, la cui esistenza è minacciata da fenomeni quali la deforestazione, la siccità e la privazione di terreni coltivabili (p.190). Sulla tematica dei diritti ambientali delle popolazioni indigene, v. Ruozzi (2011), p. 14, nt. 34.

<sup>36</sup> RUHASHYANKIKO (1978), p. 134.

<sup>37</sup> WHITAKER (1985).

<sup>38</sup> WHITAKER (1985), p. 17.

<sup>39</sup> MUBANGA-CHIPOYA (1985).

<sup>40</sup> Così il testo in lingua originale: “*Wilful and Severe Damage to the Environment*”.

<sup>41</sup> NAZIONI UNITE (1991), p. 234, par. 58. La previsione corrispondeva all'art. 19, Parte I, della *Draft Articles on State Responsibility*: “*wilful and severe damage to the environment*”, normativa a cui la CPI stava lavorando in parallelo alla Bozza di Codice, come sottolineato da HIGGINS *et al.* (2013), p. 260.

<sup>42</sup> La Commissione del Diritto Internazionale è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la [risoluzione n. 174-II del 21 novembre 1947](#). Lo Statuto della Commissione è disponibile [qui](#).

<sup>43</sup> Le fattispecie previste dalla *Bozza* adottata nel 1991, alla quarantatreesima sessione della ILC, erano: “*aggression; threat of aggression; intervention; colonial domination and other forms of alien domination; genocide; apartheid; systematic or mass violations of human rights; exceptionally serious war crimes; recruitment, use, financing and training of mercenaries; international terrorism; illicit traffic in narcotic drugs; and wilful and severe damage to the environment*”.

Nel 1995, alla quarantasettesima Sessione della ILC, un Gruppo di Lavoro era stato incaricato di valutare l'opportunità di inserire reati ambientali nella Bozza di Codice<sup>44</sup>. Il 17 maggio 1996, il Gruppo – in persona di Mr. Christian Tomuschat – presentò alla ILC tre opzioni: il danno ambientale avrebbe potuto assumere rilevanza, alternativamente, (i) quale crimine contro l'umanità; (ii) quale crimine di guerra; (iii) quale autonoma fattispecie<sup>45</sup> disciplinata dall'art. 26, che, nella versione elaborata dai proponenti, disponeva: “*chiunque volontariamente cagiona o ordina ad un'altra persona di cagionare un danno all'ambiente naturale tanto esteso, perdurante nel tempo e grave che la salute o la sopravvivenza di una popolazione ne sarà gravemente pregiudicata, è, in seguito a condanna per ciò, punito*”<sup>46</sup>.

Poiché tuttavia, presentate le tre proposte, alcuni membri della ILC chiesero del tempo per poterle esaminare, allora Presidente della ILC, Ahmed Mahiou, suggerì di “*lasciare da parte l'art. 26*” ed assumere una decisione in merito al successivo incontro<sup>47</sup>.

Il 21 maggio 1996, alla riunione seguente della ILC, il Presidente Mahiou dichiarò che, sulla base delle proposte elaborate dal Gruppo di Lavoro, la Commissione avrebbe dovuto decidere se la tematica andasse sottoposta all'attenzione del *Drafting Committee* incaricato della redazione della Bozza “*nel contesto dell'articolo 22 (crimini di guerra), o nel contesto dell'articolo 21 (crimini contro l'umanità)*”<sup>48</sup>.

La possibilità che il danno ambientale potesse divenire oggetto di autonoma incriminazione attraverso l'art. 26 venne dunque, semplicemente, del tutto obliterata.

La prima votazione della seduta approvò la proposta di ricomprendere le ipotesi di danno ambientale tra i crimini di guerra.

A nulla rilevarono le obiezioni di Mr. Szekely – il quale denunciò che la Commissione avrebbe dovuto esprimersi sulla proposta nella sua interezza, comprensiva dunque della possibilità di qualificare il danno ambientale come fattispecie autonoma ai sensi dell'art. 26 – e di Mr. Kramer – secondo cui un errore procedurale non avrebbe dovuto impedire di “*esaminare le opzioni che erano nel miglior interesse dell'umanità*”<sup>49</sup>.

Ancora oggi non è chiaro se la repentina estromissione dell'art. 26 – tale da aver portato parte della dottrina a parlare dell'ecocidio come dell’*“international crime that could have been but never was”*<sup>50</sup> – nasconda ragioni più profonde. Christian Tomuschat – membro della ILC e del Gruppo di Lavoro incaricato di valutare l'inserimento dei reati ambientali nella Bozza di Codice – in un saggio pubblicato nel 1996 sostenne: “*non si può fare a meno di avere l'impressione che le armi nucleari abbiano avuto un ruolo decisivo nelle menti di coloro che hanno optato per il testo definitivo*”<sup>51</sup>. Il dibattito dinanzi alla ILC, nondimeno, non reca tracce sul punto, ad eccezione di un documento elaborato dallo stesso Tomuschat<sup>52</sup> avente ad oggetto l'impatto ambientale dei test nucleari nonché, più in generale, i rischi posti dall'energia atomica<sup>53</sup>.

Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, definitivamente adottato il 17 luglio 1998, ha dunque limitato la rilevanza del danno ambientale al solo contesto bellico. Come anticipato, l'art. 8(2)(b)(iv) di tale fonte rappresenta ancor oggi l'unica previsione di diritto internazionale volta a sanzionare penalmente la commissione, limitatamente al contesto di guerra, di “*danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti*”.

Lo sviluppo esegetico dei fenomeni di devastazione ambientale su vasta scala – dapprima unicamente ricondotti alle azioni di guerra e solo successivamente slegati da tale contesto e rilette in chiave antropocentrica ed ecocentrica – ha dunque assunto un andamento circolare,

<sup>44</sup> NAZIONI UNITE (1996), p. 16, par. 41.

<sup>45</sup> NAZIONI UNITE (1996), p. 16, par. 43.

<sup>46</sup> Si riporta il testo nella lingua originale (traduzione nostra): “*an individual who wilfully causes such widespread, long-term and severe damage to the natural environment that the health or survival of a population will be gravely prejudiced, shall, on conviction thereof, be sentenced*”, v. *Yearbook of the International Law Commission*, 1996, p. 7, par. 3.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 13, par. 62.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 13, par. 1, che così recita: “*The Chairman said that the Commission should take a decision on the question of wilful and severe damage to the environment. On the basis of the proposals of the working group on the issue of wilful and severe damage to the environment, he suggested that the members should consider whether to refer the issue to the Drafting Committee in the context of article 22 (War crimes), or in the context of article 21 (Crimes against humanity)*”.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 14, par. 13: “*Mr. Villagrán Kramer (...) would like the record to show that he did not believe a procedural issue should prevent the Drafting Committee from examining the options that were in the best interests of mankind*”.

<sup>50</sup> MALHOTRA (2017), pp. 49-70.

<sup>51</sup> Le parole di Mr. Tomuschat vengono riportate alla lettera da GAUGER *et al.* (2013), p. 11.

<sup>52</sup> TOMUSCHAT (1996).

<sup>53</sup> *Ivi*, p. 27, parr. 49 e 50.



avendo ripristinato, in definitiva, quel legame tra danno ambientale e ambito militare nel quale, come visto, il concetto di ecocidio è nato.

### c) *Proposte successive all'emanazione dello Statuto di Roma (2010-2021)*

Forse anche a causa dell'assetto raggiunto con l'emanazione dello Statuto di Roma, l'interesse per la criminalizzazione dell'ecocidio sembra conoscere un temporaneo declino, per poi riaccendersi nell'aprile del 2010, allorché l'avvocata ed attivista inglese Polly Higgins ha trasmesso alla ILC una proposta di emendamento dello Statuto di Roma volta all'introduzione di tale fattispecie. La definizione elaborata da Higgins – ad oggi, una delle più note – qualifica l'ecocidio come “*il danno esteso, la distruzione o la perdita dell'ecosistema o degli ecosistemi di un dato territorio, determinati dell'uomo o da altre cause, di portata tale che il godimento pacifico di quel determinato territorio da parte dei suoi abitanti viene seriamente diminuito*”<sup>54</sup>.

Il rinnovato interesse per la materia, avviato dalla proposta di emendamento di Higgins e da una mutata temperie culturale, ha trovato espressione in un dibattito politico-criminale che ha caratterizzato il contesto europeo e internazionale dal 2010 ad oggi.

Si riportano di seguito le iniziative più significative, distinte in relazione al ruolo sociale rivestito dal relativo patrocinatore: la comunità, i singoli rappresentanti di Stati e gli organi istituzionali internazionali.

### **Iniziative a base comunitaria**

nel settembre 2016 il movimento *End Ecocide on Earth* – costituitosi nel 2012 per supportare un'iniziativa dei cittadini europei volta al riconoscimento dell'ecocidio da parte del Parlamento Europeo – ha elaborato un documento volto ad incoraggiare gli Stati Membri dello Statuto di Roma a richiedere l'introduzione dell'ecocidio tra i reati di competenza della Corte Penale Internazionale<sup>55</sup>;

nell'ottobre 2016 il Tribunale Internazionale Monsanto – un tribunale di opinione<sup>56</sup> istituito su iniziativa di una pluralità di associazioni ed attivisti – è stato incaricato di valutare la dannosità per l'ambiente e per la salute umana delle attività agricolo-industriali svolte dalla multinazionale Monsanto. Il 18 aprile 2017, il Tribunale ha espresso un parere legale non vincolante con il quale ha osservato – tra l'altro – che, laddove l'ecocidio fosse stato un crimine ai sensi del diritto penale internazionale, la Monsanto ne sarebbe stata responsabile<sup>57</sup>;

nel giugno 2021 un gruppo di esperti indipendenti costituito dalla *Stop Ecocide Foundation* ha definito l'ecocidio come “*atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di danni all'ambiente gravi e diffusi nello spazio o nel tempo causati da tali atti*”<sup>58</sup>.

### **Iniziative di singoli rappresentanti di Stati**

nel dicembre 2019, l'ambasciatore della Repubblica di Vanuatu ha sottolineato dinanzi all'Assemblea degli Stati Membri dello Statuto di Roma la necessità di considerare l'introduzione del crimine di ecocidio<sup>59</sup>;

<sup>54</sup> HIGGINS *et al.* (2013), p. 257, traduzione nostra. Così il testo in originale: “*the extensive damage to, destruction of or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished*”.

<sup>55</sup> V. *Amending the Rome Statute – End Ecocide on Earth*.

<sup>56</sup> Si tratta di un tribunale carente di potestà coercitiva, volto a sensibilizzare l'opinione internazionale su determinate tematiche – nel caso di specie, quella ambientale.

<sup>57</sup> International Monsanto Tribunal, *Advisory Opinion*, 18 aprile 2017. Queste le parole dell'Advisory Opinion (p. 47): “*If the crime of Ecocide were recognized in international criminal law – quod non for the time being –, the activities of Monsanto could possibly constitute a crime of ecocide as causing substantive and lasting damages to biodiversity and ecosystems, affecting the life and the health of human populations*”. In relazione alla rilevanza sul piano internazionale della – pur non vincolante – *Advisory Opinion*, nel senso del riconoscimento degli effetti dirompenti della criminalità ambientale, v. MACCARRICK e MAOGOTO (2018), pp. 217-236; COLACURCI (2018), pp. 145-166.

<sup>58</sup> La proposta definitiva – che in lingua originale recita “*unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts*” – e la relativa relazione illustrativa sono disponibili qui.

<sup>59</sup> LICHT (2019), p. 3: “*an amendment of the Rome Statute could criminalize acts that amount to Ecocide. We believe this radical idea merits serious discussion in the face of recent scientific evidence showing that climate change poses an existential threat to civilizations*”. Si noti che, ai sensi dell'art. 121 dello Statuto di Roma, affinché una proposta di emendamento possa essere presa in considerazione, è necessario e sufficiente che un Paese firmatario dello Statuto di Roma ne trasmetta il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo dovrà comunicarlo a tutti i Paesi parte, i quali voteranno se ricevere o meno la proposta. L'Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di revisione se la questione in oggetto lo giustifica. L'adozione di un emendamento richiede la maggioranza di due terzi degli Stati parte. Nessun Paese ha potere di veto ed il voto assegnato a ciascun Paese ha uguale peso.

nel luglio del 2020, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, a seguito della presentazione di una proposta di legge sull'ecicidio da parte della *Convention Citoyenne pour le Climat*, ha dichiarato il proprio impegno a promuovere la criminalizzazione di tale fenomeno da parte del diritto internazionale<sup>60</sup>.

#### Iniziative di moral suasion da parte di istituzioni internazionali

nel settembre 2016, l'Ufficio del Procuratore presso la CPI ha rilasciato un "Policy Paper on Case Selection and Prioritisation", con il quale ha affermato l'intenzione di valutare la gravità dei reati perseguibili ai sensi dello Statuto di Roma alla luce – tra l'altro – del "danno ambientale cagionato alle comunità affette"<sup>61</sup>. Con tale comunicato il Procuratore ha inoltre dichiarato la volontà di attribuire "particolare considerazione al perseguire reati ai sensi dello Statuto di Roma commessi attraverso la distruzione dell'ambiente, lo sfruttamento illegale di risorse naturali o l'espropriazione illegale della terra, o che risultino, inter alia, in tali fenomeni"<sup>62</sup>. L'annuncio del Procuratore non fa alcun riferimento al concetto di ecicidio; nondimeno, la volontà di attribuire prioritaria trattazione ai crimini che si riflettano negativamente sugli equilibri ecologici, pur non estendendo il mandato della CPI ai reati ambientali, segna un cambio di passo nel senso del riconoscimento della significatività e della potenzialità distruttiva di tale forma di criminalità<sup>63</sup>.

il 21 gennaio 2021 il Parlamento Europeo ha sollecitato, con Risoluzione 2020/2208(INI), l'inserimento nello Statuto di Roma del crimine di ecicidio;

il 20 maggio 2021, con Risoluzione 2020/2027(INI), il Parlamento Europeo ha affermato di prendere atto "del crescente impegno da parte degli Stati membri ad adoperarsi per il riconoscimento dell'ecicidio a livello nazionale e internazionale"; contestualmente, ha chiesto "alla Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecicidio per il diritto e la diplomazia dell'UE"<sup>64</sup>;

il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato una *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/CE*<sup>65</sup>, con la quale, pur non contemplando direttamente il fenomeno dell'ecicidio tra le proprie proposte normative, ha affermato che l'aver cagionato danni ambientali sostanziali, irreversibili o perduranti ad un intero ecosistema "dovrebbe essere una circostanza aggravante in ragione della sua gravità, anche in casi equiparabili all'ecicidio"<sup>66</sup>.

Pur provenienti da attori sociali differenti, le iniziative illustrate sono segnate da una cifra comune: la gran parte di esse – con la significativa eccezione della proposta definitoria di *Stop Ecocide Foundation* – manifesta un urgente bisogno di pena rispetto ad un fenomeno – l'ecicidio, appunto – del quale tuttavia non identifica con precisione i tratti caratteristici. Il dato, come si mostrerà a breve, è significativo, in quanto suscettibile di riflettersi negativamente tanto sull'effettività *normativa*, quanto sull'effettività *sociale* della eventuale criminalizzazione dell'ecicidio ai sensi dello Statuto di Roma<sup>67</sup>.

## 4.

### Analisi SWOT dell'eventuale criminalizzazione dell'ecicidio ai sensi dello Statuto di Roma.

Una volta ricostruito il contesto storico nel quale si inserisce l'istanza del Parlamento Europeo affinché gli Stati membri riconoscano l'ecicidio quale crimine internazionale ai sensi dello Statuto di Roma, è possibile applicare il modello di analisi economica SWOT per illustrare i principali punti di forza e di debolezza dell'eventuale implementazione di tale richiesta, nonché le opportunità e le minacce da essa potenzialmente derivanti.

<sup>60</sup> V. il comunicato della *Stop Ecocide Foundation*.

<sup>61</sup> OFFICE OF THE PROSECUTOR (2016), p. 14, par. 41. Il Procuratore ha, tra l'altro, dichiarato (p. 4): "the Office will also seek to cooperate and provide assistance to States, upon request, with respect to conduct which constitutes a serious crime under national law, such as the illegal exploitation of natural resources, arms trafficking, human trafficking, terrorism, financial crimes, land grabbing or the destruction of the environment".

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> Sottolinea l'assenza di competenza della CPI rispetto ai danni ambientali prodotti in tempo di pace, anche successivamente al *Policy Paper on Case Selection and Prioritisation*, MISTURA (2018), pp. 181-226.

<sup>64</sup> Disponibile [qui](#).

<sup>65</sup> Disponibile [qui](#).

<sup>66</sup> Queste le parole della *Proposal*: "should be an aggravating circumstance because of its severity, including in cases comparable to ecocide".

<sup>67</sup> Cfr. *infra*, par. 5.

## 4.1. *Punti di forza: i fattori interni al contesto da valorizzare.*

I punti di forza di un eventuale inserimento del crimine di ecocidio all'interno dello Statuto di Roma possono essere così sintetizzati.

(α) *Incidenza transnazionale.* In primo luogo, la rilevanza transnazionale della criminalità ambientale potrebbe rendere opportuni uno sforzo e soluzioni politiche di armonica portata<sup>68</sup>. “*We are approaching planetary boundaries*”<sup>69</sup>: fenomeni come il surriscaldamento globale o l’assottigliamento dell’ozonofera non incidono negativamente su un solo Stato o su un solo continente, ma sull’intero pianeta, costituendo minacce alla sicurezza globale<sup>70</sup>. Dinanzi ai sempre più evidenti risvolti distruttivi transnazionali della criminalità ambientale, l’introduzione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma potrebbe rappresentare una soluzione rispondente alla *raison d’être* della Corte Penale Internazionale<sup>71</sup>, chiamata a giudicare i “*crimini più gravi, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale*”<sup>72</sup>.

(β) *Continuità politico-criminale.* Il danneggiamento ambientale rientra già, pur solamente se commesso nel contesto di azioni militari e a determinate condizioni, nella competenza della CPI. Non peccherebbe dunque di incoerenza attribuire a tale organo giudicante la cognizione di devastazioni ecologiche costituenti il risultato di attività che, pur condotte in tempo di pace – ad esempio nel contesto dell’attività d’impresa – siano suscettibili di generare conseguenze ancor più significative sul piano ambientale<sup>73</sup>.

(γ) *Esistenza di precedenti a livello nazionale.* Infine, la criminalizzazione dell’ecocidio si inserirebbe nel solco di scelte di politica penale pionieristicamente effettuate da singoli Paesi. Hanno già autonomamente optato per la tipizzazione dell’ecocidio: Vietnam, Federazione Russa, Georgia, Armenia, Ucraina, Bielorussia, Kazakhstan, Kirgizstan, Moldavia, Tajikistan<sup>74</sup>.

## 4.2. *Punti di debolezza: i limiti da considerare.*

A fronte di innegabili punti di forza, numerosi sono, tuttavia, i punti di debolezza di un’eventuale introduzione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma. I limiti che si frappongono alla razionalità intrinseca e alla implementazione in concreto di tale opzione possono essere riassunti come segue.

(α) *Difficoltà di tipizzazione.* Le incertezze in punto di definizione dell’ecocidio costituirebbero un impervio scoglio *in primis* alla tipizzazione del fenomeno, e, di riflesso, all’accertamento probatorio dello stesso in sede giudiziale<sup>75</sup>. Le proposte definitorie si sono variegate e moltiplicate con il susseguirsi delle istanze di considerazione dell’ecocidio da parte del diritto penale internazionale e ciò ha rimarcato l’assenza di riconoscimento e consenso generalizzato sul punto. Lo stesso Studio elaborato nel 1978 dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite incaricata di verificare l’effettività della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio<sup>76</sup> ha introdotto la tematica dell’ecocidio affermando: “*anche se non legalmente definito... il suo significato essenziale ben si comprende*”<sup>77</sup>. L’ecocidio appare dunque ad oggi un concetto fluido, suscettibile di assumere forme e contenuti differenti, in aperto contrasto con il principio di determinatezza fatto proprio dallo Statuto di Roma<sup>78</sup>.

(β) *Difficoltà di selezione e accertamento del criterio di imputazione.* Un secondo limite è rappresentato dal criterio di colpevolezza ordinariamente richiesto dallo Statuto di Roma

<sup>68</sup> WRIGHT (2011), p. 332 secondo cui “*the damaging nature of of trasnational environmental crime demands a greater focus on its policing*”; MÉGRET (2010), p. 7.

<sup>69</sup> MEHTA e MERZ (2015), p. 1. Sulla necessità di un intervento corale dinanzi al problema della tutela dell’ambiente, v. MANTOVANI (2017), pp. 187 ss.

<sup>70</sup> NAZIONI UNITE (2004), p. 36.

<sup>71</sup> SIEDERS (2020), p. 44.

<sup>72</sup> Art. 5 Statuto di Roma.

<sup>73</sup> HIGGINS *et al.* (2013), p. 257.

<sup>74</sup> SIEDERS (2020), p. 43. Un elenco dei Paesi che hanno adottato il reato di ecocidio è disponibile [qui](#).

<sup>75</sup> SIEDERS (2020), p. 41.

<sup>76</sup> Cfr. *supra*, par. 3.

<sup>77</sup> RUHASHYANKIKO (1978), p. 128.

<sup>78</sup> Art. 22 Statuto di Roma.

per comminare una sanzione penale: “*intent and knowledge*”<sup>79</sup>. Per un verso, il requisito non permetterebbe di incidere su quella fetta di realtà criminologica della delinquenza ambientale rappresentata da attività imprenditoriali che impattano sull’ambiente in via accidentale o in via collaterale. Per altro verso, altrettanto dissonante con la tradizionale impostazione in punto di colpevolezza dello Statuto di Roma appare la soluzione, paventata da taluni per ovviare alle difficoltà probatorie tipiche delle dinamiche della colpa, di prevedere il crimine di ecocidio quale fattispecie di responsabilità oggettiva<sup>80</sup>.

(γ) *Carenza di specializzazione tecnico-scientifica in materia ambientale in capo alla CPI*. Questo comporterebbe, inevitabilmente, la necessità di fornire un’adeguata formazione alla magistratura ivi operante, o la necessità di riferirsi a consulenti esterni, con elevati costi, in entrambi i casi, in termini economici e di tempo<sup>81</sup>.

(δ) *Limitatezza della giurisdizione e della competenza della CPI*. La giurisdizione della Corte Penale Internazionale si basa tendenzialmente su un principio di territorialità e non già di universalità<sup>82</sup>. Ad eccezione del caso di *referral* al Procuratore della CPI dal parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – che può incidere su qualunque Stato, anche se non parte dello Statuto di Roma<sup>83</sup> – negli altri casi in cui la Corte può attivare la propria giurisdizione – *referral* da parte di uno degli Stati membri<sup>84</sup> o avvio di un’indagine da parte del Procuratore<sup>85</sup> – sarà necessario che la condotta sia stata tenuta in uno Stato, o da un cittadino di uno Stato, parte dello Statuto di Roma o che comunque abbia accettato la giurisdizione della Corte<sup>86</sup>. Quanto alla competenza, il raggio di azione della CPI è limitato alle sole persone fisiche, mentre, come noto, i reati ambientali sono tipicamente estrinsecazione della criminalità d’impresa<sup>87</sup>.

(ε) *Ristrettezza e rigidità delle opzioni sanzionatorie a disposizione della CPI*. Le sanzioni ad oggi previste dallo Statuto di Roma – reclusione, ergastolo, ammenda, confisca<sup>88</sup> – non contemplano la possibilità di imporre comportamenti riparatori; le peculiari esigenze di ripristino dello *status quo ante* poste dalla tutela ambientale<sup>89</sup> potrebbero essere affrontate nei limiti dei meccanismi riparatori previsti dall’art. 75 dello Statuto di Roma.

## 4.3. *Opportunità: le occasioni di sviluppo.*

La logica binaria “punti di forza / punti di debolezza” chiede ora di essere integrata da un approccio valutativo legato a ragioni di opportunità. Queste ultime sono da valutare in una prospettiva più ampia di quella giuridica, tale da includere le occasioni di sviluppo che l’introduzione della fattispecie di ecocidio nello Statuto della CPI potrebbe favorire. Rientrano tra queste:

(α) *lo stimolo al dibattito internazionale e alla ricerca di eventuali soluzioni alternative*. La proposta in sé, aldilà della sua effettiva implementazione, appare in ogni caso idonea ad alimentare il dibattito internazionale sulla tutela ambientale, nonché, eventualmente, a favorire lo sviluppo di soluzioni alternative all’introduzione dell’ecocidio tra i reati di competenza della CPI. Tra queste, una delle più caldegiate in dottrina appare quella della negoziazione di una convenzione internazionale avente ad oggetto il crimine di ecocidio e dell’istituzione di una

<sup>79</sup> Art. 30 Statuto di Roma.

<sup>80</sup> Sostengono la necessità di una strutturazione dell’ecocidio quale crimine di responsabilità oggettiva, MWANZA (2018), pp. 148-149; HIGGINS *et al.* (2013), p. 261; GRAY (1996), p. 218, secondo cui “*responsibility for ecocide could be based upon strict liability. This standard would best encourage preventive behavior, advance the “polluter pays” and “precautionary” principles, and simplify issues of proof of knowledge, intent and causation*”.

<sup>81</sup> DRUMBL (2000), p. 327. La necessità di una formazione specializzata a fronte delle problematiche tecnico-scientifiche poste dai reati ambientali è altresì sottolineata da WRIGHT (2011), p. 341.

<sup>82</sup> BASSIOUNI (2014), p. 659.

<sup>83</sup> Art. 13(b) Statuto di Roma.

<sup>84</sup> Art. 13(a) Statuto di Roma.

<sup>85</sup> Art. 13(c) Statuto di Roma.

<sup>86</sup> Art. 12, par. 2, Statuto di Roma.

<sup>87</sup> Sottolinea l’importanza di strutturare l’ecocidio quale *corporate crime* suscettibile di attivare la responsabilità delle persone giuridiche NIETO MARTÍN (2019), pp. 18-21. La tematica della responsabilità delle *corporations* nel contesto del diritto penale internazionale è altresì affrontata anche da MINHA (2020), pp. 491-539.

<sup>88</sup> V. art. 77 Statuto di Roma.

<sup>89</sup> Sull’applicabilità del paradigma della giustizia riparativa nella gestione dei conflitti ambientali, v. BIFFI e PALI (2019); FORSYTH *et al.* (2021), nonché, volendo, MANNOZZI e MOLTENI (2021).

Corte Internazionale *ad hoc*, competente per i reati ambientali<sup>90</sup>.

(β) *La promozione di una prospettiva ecocentrico-moderata*<sup>91</sup>, con *potenziali effetti generalpreventivi*. L'introduzione del crimine di ecicidio nello Statuto di Roma potrebbe promuovere la *ecological integrity*<sup>92</sup>, ossia l'abbandono di una prospettiva antropocentrica, nel rispetto dei limiti che l'equilibrio ecologico pone all'umanità, al fine di tutelare l'integrità della Terra<sup>93</sup>. Più in generale, la criminalizzazione dell'ecicidio rappresenterebbe un segnale forte da parte della comunità internazionale nel senso di voler perseguire la criminalità ambientale, con un potenziale effetto in termini generalpreventivi<sup>94</sup>.

(γ) *L'imposizione di un duty of care in capo agli Stati Membri*. La criminalizzazione internazionale dell'ecicidio imporrebbe in capo agli Stati un *duty of care*, un dovere di cura ed intervento a fronte di danni ambientali che incidano sugli esseri viventi, umani e non, di un determinato ecosistema minacciato. Si tratterebbe di un onere di tutela ad oggi inesistente, volto a promuovere politiche statali e imprenditoriali a salvaguardia dell'ambiente<sup>95</sup>.

## 4.4.

### *Minacce: i rischi da valutare.*

A completamento della chiave di analisi di tipo SWOT è doveroso, infine, porre mente agli eventuali rischi che l'implementazione dell'istanza avanzata dal Parlamento Europeo comporterebbe.

(α) *Rischio di compressione dei diritti umani*. Dobbiamo considerare come, in taluni contesti geo-politici, introduzione dell'ecicidio tra i reati di competenza della CPI rischierebbe paradossalmente di tradursi in una minaccia alla tutela dei diritti umani. Il problema potrebbe emergere, secondo parte della dottrina<sup>96</sup>, dalla tensione tra la prospettiva antropocentrica che domina la legislazione internazionale a tutela dell'ambiente – volta a proteggere l'ambiente quale precondizione per la vita umana – e quella, invece, profondamente ecocentrica che anima talune definizioni di ecicidio – secondo cui l'ambiente dev'essere tutelato quale valore intrinseco. Estendere quanto più possibile la criminalizzazione dell'ecicidio, in chiave ecocentrica e a tutela non solo dell'uomo ma di tutti gli esseri viventi, potrebbe significare dover far prevalere le esigenze di tutela dell'ambiente finanche su quelle di sostentamento dell'uomo. La tematica si porrebbe in modo particolarmente evidente e delicato nei Paesi in via di sviluppo, in cui l'equilibrio tra sostenibilità ambientale e sviluppo economico appare particolarmente difficile da raggiungere<sup>97</sup>: in tali realtà, una concezione puramente ecocentrica potrebbe ad esempio determinare compressioni del diritto alla proprietà, del diritto allo sviluppo o finanche del diritto a non morire di fame<sup>98</sup>.

<sup>90</sup> Così, ad esempio, la *Propuesta de Convención Internacional contra el Ecicidio* formulata dal gruppo di lavoro diretto da Laurent Neyret e riportata nel testo di DELMAS-MARTY *et al.* (2019), p. 42 (art. 18 della proposta). Sul punto, v. altresì GREENE (2019), pp. 43-44 e SIEDERS (2020), p. 46.

<sup>91</sup> L'espressione è qui utilizzata nell'accezione elaborata da SIRACUSA (2007), pp. 30-38, sulla quale *infra*, nt. 98.

<sup>92</sup> MWANZA (2018), p. 592, che riprende la nozione di *ecological integrity* elaborata da MACKAY (2005), p. 65. Secondo quest'ultimo, segnatamente, "*ecological integrity refers to the continued healthy or proper functioning of these global and local scaled ecosystems and their ongoing provision of renewable resources and environmental services.*"

<sup>93</sup> MWANZA (2018), pp. 592-595.

<sup>94</sup> SEVERINO (2020), p. 24.

<sup>95</sup> HIGGINS *et al.* (2013), p. 256; HIGGINS (2012), p. 10. Il legame tra la violazione del dovere di protezione dell'ambiente ed il concetto di ecicidio è altresì centrale nello studio di GRAY (1996), p. 236, secondo cui gli Stati, gli individui e le organizzazioni che causano o permettono danni ecologici "*breach a duty of care owed to the international community – an obligation erga omnes – and thus commit ecicide under international law*".

<sup>96</sup> MALHOTRA (2017), pp. 61-69. Sul rapporto tra tutela dell'ambiente e diritti umani, v. BOYLE e ANDERSON (1996).

<sup>97</sup> MALHOTRA (2017), p. 67: "*many developing countries argue that environmental limitations are a luxury that must wait until a higher level of development has been reached and poverty has been reduced. (...) they have a responsibility to fulfil the humanitarian needs of their population first, a goal that can arguably best be reached through development*".

<sup>98</sup> Un'impostazione del genere – disposta a sacrificare la stessa esistenza dell'uomo in difesa dell'ambiente – dovrebbe tuttavia ascrivere ad una prospettiva non già ecocentrica, bensì *biocentrica*, in quanto l'ecocentrismo – quantomeno nella versione "moderata" proposta da SIRACUSA (2007), pp. 30-38 – pur ritenendo meritevoli di tutela intrinseca le risorse ecologiche, non pone in realtà in discussione la priorità assiologica dell'essere umano. Per la chiara definizione della linea di confine tra le due prospettive, v. ROTOLO (2018), p. 147.

## 5.

**La criminalizzazione dell'ecocidio ai sensi dello Statuto di Roma: una risposta effettiva?**

Come anticipato, l'istanza di criminalizzazione dell'ecocidio promossa dal Parlamento Europeo merita un attento approfondimento, eccedente l'economia del presente scritto; nondimeno, le considerazioni sinora esposte appaiono idonee ad abbozzare una prima e parziale valutazione in punto di *effettività* dell'eventuale tipizzazione penale di tale gamma di comportamenti all'interno dello Statuto di Roma.

A tal fine, l'analisi si svilupperà in primo luogo sui tre distinti piani nei quali l'effettività *normativa* penale opera: l'effettività della *norma*, l'effettività della *sanzione* e l'effettività degli *apparati*<sup>99</sup>.

**L'effettività della norma**

Si fa qui riferimento all'idoneità della norma, così come confezionata, a perseguire lo scopo di tutela selezionato, ottenendo l'osservanza dei consociati e orientandone le condotte, in una rivisitata ottica di prevenzione generale<sup>100</sup>. L'eventuale criminalizzazione dell'ecocidio induce, su questo piano, ad un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, sul piano degli *scopi di tutela*, non sembra fino in fondo intellegibile quale sia, con esattezza, l'obiettivo perseguito dalle proposte esaminate: se la tutela dell'ambiente *ex se* o in quanto strumentale alla tutela di beni giuridici finali quali salute o incolumità pubblica. Nelle formulazioni sinora elaborate – rispetto alle quali, peraltro, il Parlamento Europeo non ha operato una preferenza – lo scopo varia a seconda della prospettiva – antropocentrica, o ecocentrica – adottata. Ciò si riflette nell'assenza di un'univoca – e univocamente percepibile dai consociati – tipizzazione del fenomeno empirico "ecocidio". Le istanze in esame non sembrano inoltre prendere in considerazione, in punto di individuazione dei potenziali soggetti attivi, la realtà criminologica della delinquenza ambientale di stampo imprenditoriale, composta da una rilevante platea di destinatari potenzialmente "da orientare" – rispetto alla quale, peraltro, allo stato la CPI non ha competenza. Una tale scelta indebolisce inevitabilmente l'attitudine in astratto delle proposte esaminate a conseguire lo scopo di tutela – diretta o strumentale che sia – dell'ambiente.

**L'effettività della sanzione**

Per l'effettività della sanzione può intendersi, in primo luogo, l'efficacia che la norma trae dall'infissione della pena a seguito della violazione; secondariamente, l'aspettativa che la norma sia in futuro osservata da colui al quale è stata applicata; infine e più puntualmente, l'effettività del mezzo-pena nel suo impatto esecutivo<sup>101</sup>. È in particolare rispetto a quest'ultimo punto che pare possibile individuare una fragilità di fondo nelle proposte di criminalizzazione dell'ecocidio esaminate. Esse appaiono infatti imperniate su un approccio punitivo-repressivo, senza considerare l'esperibilità di paradigmi sanzionatori di carattere prescrittivo-riparatorio. Tale impostazione non sembrerebbe tuttavia adeguatamente valorizzare le esigenze di riparazione e ripristino dello *status quo ante*, particolarmente avvertite nel campo della tutela ambientale<sup>102</sup>, ed il ruolo che le vittime – coloro che hanno stabilito relazioni qualificate con l'ambiente offeso – potrebbero rivestire al fine di concorrere alla definizione dei contenuti e delle modalità della condotta riparatoria<sup>103</sup>.

**L'effettività degli apparati**

Un'ulteriore considerazione s'impone sul piano dell'effettività degli apparati, ossia dell'*effi-*

<sup>99</sup> Si adotta qui la strutturazione dell'effettività normativa elaborata da PALIERO (1990), pp. 508-512. La scelta di metodo trova una duplice motivazione: in primo luogo, il paradigma scelto è espressione di un diritto penale funzionalistico, orientato agli scopi e perciò aperto alla verifica empirica dei risultati; in secondo luogo, esso dimostra una necessaria sensibilità per la realtà sociale e per i giudizi di valore che la permeano e, pertanto, risulta connotato da una profonda democraticità.

<sup>100</sup> PALIERO (1990), p. 509. Sulle plurime intersezioni tra politica criminale preventiva, orientamenti etico-sociali ed effettività delle norme penali, fondamentali gli studi di ANDENAES (1976), pp. 338 ss.; ROMANO e STELLA (1980); FORTI (2000), pp. 101-139; MAZZUCATO (2005). Tali intersezioni vengono altresì indagate, nel contesto del diritto penale ambientale, da ROTOLO (2018), in part. pp. 69-71.

<sup>101</sup> PALIERO (1990), pp. 509-510.

<sup>102</sup> Per l'approfondita analisi dei modelli di riparazione dell'offesa previsti dal legislatore italiano nell'ambito del diritto penale dell'ambiente, v. PERINI (2020), pp. 959-969.

<sup>103</sup> PERINI (2020), pp. 968-969 sottolinea l'opportunità di rendere disponibili percorsi di giustizia riparativa – ad esempio, *conferencing*, *sentencing circles* e *victim impact statements* – al fine di implementare la partecipazione attiva delle vittime e della comunità alla definizione delle "questioni poste dal reato" ambientale.

*ciencia* dell'attività svolta dagli organi e dalle istituzioni chiamate ad applicare la legge penale<sup>104</sup>. Come visto, attribuire la cognizione del crimine di ecicidio alla Corte Penale Internazionale significherebbe caricarla di un compito cui, allo stato, essa non sembrerebbe completamente preparata: la carenza di specializzazione tecnico-scientifica in materia ambientale determinerebbe l'esigenza di provvedere con urgenza alla formazione delle funzioni requirenti e giudicanti, o comunque di riferirsi a consulenti esterni, con elevati costi in termini economici e di tempo.

Spostando infine lo sguardo dalla dimensione dell'effettività *normativa* a quello dell'effettività *sociale*, da intendersi quale idoneità della norma alla realizzazione degli effetti sociali perseguiti attraverso la sua introduzione<sup>105</sup>, appare doveroso un ulteriore ordine di considerazioni.

Su questo piano, il concetto di *effettività* è legato a doppio filo a quello di *consenso sociale*. Particolarmente *effettive* sono infatti le norme che oltre ad essere implementate ed applicate, vantano un consolidato *consenso sociale* sui loro contenuti<sup>106</sup>: tanto maggiore sarà il consenso dei destinatari delle stesse, tanto più elevato sarà il tasso di osservanza. In altri termini, il *consenso sociale* agisce quale *induttore di effettività*<sup>107</sup>.

Al fine di valutare la proposta di introduzione del reato di ecicidio nello Statuto di Roma in punto di effettività sociale, si prenderà dunque le mosse da un'analisi del consenso sociale sulla stessa cristallizzatosi, declinata sui due elementi che lo fondano nella sua dimensione statica: (i) gli *attori* del consenso sociale e (ii) l'*oggetto* dello stesso<sup>108</sup>.

(i) Tra i primari *attori del consenso sociale* rispetto alla criminalizzazione dell'ecicidio possono essere rinvenuti la *comunità* – nella sua accezione sociologica: “*the people*”<sup>109</sup> – e gli Stati, nella loro funzione di raccolta dei bisogni di pena promananti dalla collettività. Un tale consenso proveniente “dal basso” trova spiegazione nel *meccanismo di identificazione* che porta la *comunità* a riconoscersi, al cospetto di macroeventi lesivi di matrice ambientale, nel ruolo della vittima e non già in quello dell'autore del reato: la comunità si identifica cioè nel ruolo di *beneficiaria* della norma e non già di *destinataria* della stessa<sup>110</sup>. Diverso sarebbe probabilmente il discorso laddove si assumesse la differente prospettiva dei gruppi esponenziali industriali-economici, che ben più facilmente potrebbero trovarsi a riconoscersi nel ruolo dell'autore del reato e dai quali, infatti, nessuna istanza di criminalizzazione dell'ecicidio sembra essersi levata. È evidente che l'adozione delle due prospettive esaminate determina esiti divergenti sul piano dell'effettività: chi si riconosca nel ruolo della vittima pretenderà massimi livelli di *effettività*, finanche a scapito delle garanzie penali; chi si riconosca nel ruolo dell'autore del reato, al contrario, chiederà tutela *dal* – e non *al* – diritto penale, auspicando maggiori garanzie, a scapito dell'effettività<sup>111</sup>.

(ii) L'*oggetto del consenso sociale* dev'essere esaminato nella sua triplice specificazione categoriale: l'oggetto in senso stretto, le modalità della tutela e il contenuto della tutela<sup>112</sup>.

1. Con riguardo alla prima categoria, fatica a rinvenirsi, ad oggi, un *oggetto* univoco e definito sul quale il consenso sociale si sia coagulato. Vengono qui in considerazione le già esaminate difficoltà in punto di tipizzazione dell'ecicidio, condizionate a monte dall'assenza di chiarezza di scopo in relazione alla tutela richiesta.

2. Anche rispetto alle *modalità della tutela*, con particolare riferimento al criterio di ascrizione della responsabilità penale da adottarsi – dolo, colpa o responsabilità oggettiva – sembrerebbe non sussistere, come visto, univocità di intenti.

3. Infine, rispetto al *tipo* di tutela penale che scaturisce, come prodotto finale, dal processo di criminalizzazione dell'ecicidio, il consenso sociale parrebbe essersi focalizzato su aspetti scarsamente *strumentali* ad una tutela effettiva. Gli effetti positivi, portati a sostegno dell'introduzione dell'ecicidio tra i reati di competenza della Corte Penale Internazionale, sembrerebbero infatti in larga misura prodursi su un piano *simbolico*: la promozione della *ecological in-*

<sup>104</sup> PALIERO (1990), pp. 510-512.

<sup>105</sup> PALIERO (1990), pp. 512-516.

<sup>106</sup> PALIERO (1992), pp. 906-907. Sulle dinamiche interattive tra sistema penale e consenso sociale, imprescindibili, altresì, gli studi di ROMANO (1985), pp. 413 ss. e MUSCO (1993), pp. 80 ss.

<sup>107</sup> *Rectius*, quale catalizzatore della sinergia tra effettività e legittimazione, v. PALIERO (1992), p. 901.

<sup>108</sup> PALIERO (1992), p. 866-894.

<sup>109</sup> PALIERO (1992), p. 872.

<sup>110</sup> PALIERO (1992), p. 873.

<sup>111</sup> Lo osserva, con speciale riguardo ai “territori della società del rischio”, PERINI (2017), p. 461.

<sup>112</sup> PALIERO (1992), pp. 890-894.

*tegrity*, l'incoraggiamento del dibattito internazionale sulla tutela ambientale e la produzione di un effetto di *moral suasion* nei confronti delle istituzioni costituiscono risultati certamente apprezzabili e tuttavia inidonei a realizzare direttamente l'obiettivo di tutela cui l'introduzione del reato di ecocidio mira.

In conclusione, sembrerebbe potersi affermare che il consenso sociale ad oggi cristallizzato sulle proposte di criminalizzazione dell'ecocidio abbia una base di *attori sociali* parziale e non ancora compatta circa l'*oggetto* rispetto al quale essa manifesta un bisogno di pena. L'assenza di un consenso assoluto tra i diversi attori della scena sociale – il riferimento è, in particolare, al silenzio significativo del ceto imprenditoriale – e l'indeterminatezza dell'*oggetto* dello stesso non dovrebbero tuttavia sbrigativamente indurre a ritenere destinate all'inosservanza e pertanto all'ineffettività le proposte di criminalizzazione di ecocidio. Come illustrato, le carenze di consenso sociale ben possono essere compensate dal legislatore mediante procedimenti di *induzione del consenso*, che operino attraverso *fattori di condizionamento sociale*<sup>113</sup>. Ebbene, un tale procedimento non potrebbe che prendere le mosse – si ritiene – da un'attenta valutazione dei fattori di rischio di ineffettività presenti nelle proposte sinora avanzate, al fine di elaborare formulazioni *funzionalmente* orientate ad un meglio definito scopo di tutela<sup>114</sup>, sulle quali poter indurre un maggior consenso sociale.

---

## Bibliografia

ANDENAES, Johannes (1976): "General prevention revisited: research and policy implications", *Journal of criminal law and criminology*, pp. 338-365

BASSIOUNI, Mahmoud Cherif (2014), *Introduction to international criminal law* (Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers)

BIFFI, Emanuela e PALI Brunilda (2019): *Environmental Justice. Restoring the Future. Towards a restorative environmental justice praxis* (Leuven, European Forum for Restorative Justice)

BJÖRK, Tord (1996): *The emergence of popular participation in world politics. United Nations Conference on Human Environment 1972* (Stockholm, University of Stockholm, Department of Political Science)

BOYLE, Alan E. e ANDERSON, Michael R. (eds.) (1996): *Human rights approaches to environmental protection* (Oxford, Clarendon Press)

BROWN WEISS, Edith (1990): "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment", *The American Journal of International Law*, pp. 198-207

CAIANIELLO, Michele e FRONZA, Emanuela (2002): "Il principio di legalità nello Statuto della Corte Penale Internazionale", *L'indice penale*, pp. 307-334

CAPRA, Fritjof e MATTEI, Ugo (2017): *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni* (Sansepolcro, Aboca)

CASSESE, Antonio, GAETA, Paola, JONES, John R.W.D. (eds.) (2002): *The Rome Statute of the International Criminal Court: a commentary* (Oxford, Oxford University Press)

CATENACCI, Mauro (1996): *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a struttura "sanzionatoria"* (Padova, CEDAM)

COLACURCI, Marco (2018): "Il "Tribunale Monsanto": le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio", *Jus*, pp. 145-166

<sup>113</sup> PALIERO (1992), p. 909 e 917-920.

<sup>114</sup> Sviluppo e analisi di formulazioni alternative per la criminalizzazione dell'ecocidio sono oggetto di un più ampio studio, in corso di elaborazione.



- CONSULICH, Federico (2018): “Il Giudice e il mosaico. La tutela dell’ambiente, tra diritto dell’Unione e pena nazionale”, *La legislazione penale*, 27 luglio 2018, pp. 1-40
- CROOK, Martin e SHORT, Damien (2014): “Marx, Lemkin and the genocide-ecocide nexus”, *International Journal of Human Rights*, pp. 298-319
- D’AMATO, Anthony (1990): “Do we owe a duty to future generations to preserve the global environment?”, *The American Journal of International Law*, pp. 190-198
- DELMAS-MARTY, Mireille, NEYRET, Laurent e NIETO MARTÍN, Adán (2019): *Hacia un derecho penal internacional del medio ambiente. Propuesta de una convención internacional sobre ecicidio y ecocrímenes* (Ciudad Real, REPMULT)
- DRUMBL, Mark A. (2000): “International human rights, international humanitarian law, and environmental security: can the international criminal court bridge the gaps?”, *Journal of international & Comparative Law*, pp. 305-341
- FALK, Richard A. (1973): “Environmental Warfare and Ecocide. Facts, appraisal and proposals”, *Belgian Review of International Law*, pp. 1-27
- FORSYTH, Miranda, CLELAND, Deborah, TEPPER, Felicity, HOLLINGWORTH, Deborah, SOARES, Milena, NAIRN, Alistair, WILKINSON, Cathy, (2021): “A future agenda for environmental restorative justice?”, *The International Journal of Restorative Justice*, pp. 17-40
- FORTI, Gabrio (2000): *L’immane concretezza* (Milano, Raffaello Cortina Editore)
- FRONZA, Emanuela (2021): “Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecicidio”, *La legislazione penale*, 17 marzo 2021, pp. 1-15
- GABA, Jeffrey M. (1999): “Environmental Ethics and our Moral Relationship to future Generations: Future Rights and Present Virtue”, *Columbia Journal of International Law*, 1999, pp. 249-288
- GAUGER, Anja, RABATEL-FERNEL, Mai Pouye, KULBICKI, Louise, SHORT, Damien, HIGGINS, Polly (2013): *Ecocide is the missing 5th Crime Against Peace* (London, Human Rights Consortium)
- GRAY, Mark Allan (1996): “The International Crime of Ecocide”, *California Western International Law Journal*, pp. 215-271
- GREENE, Anastasia (2019): “The campaign to make ecocide an international crime: quixotic quest or moral imperative?”, *Fordham Environmental Law Review*, pp. 1-48
- HIGGINS, Polly (2012): “Seeding Intrinsic Values: How a Law of Ecocide will Shift our Consciousness”, *Cadmus*, pp. 9-10
- HIGGINS, Polly, SHORT, Damien, SOUTH, Nigel (2013): “Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide”, *Crime, Law and Social Change*, pp. 251-266.
- LICHT, John H.E. (2019): *General debate of the 18<sup>th</sup> session of the assembly of states parties to the Rome Statute of the International Criminal Court* (Hague, Government of the Republic of Vanuatu)
- LOBBA, Paolo (2016): “I crimini di guerra”, in AMATI, Enrico, COSTI, Matteo, FRONZA, Emanuela, LOBBA, Paolo, MACULAN, Elena, VALLINI, Antonio, *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 407-435
- LUTHER, Jorg (1989): “Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente: profili tedeschi ed italiani”, *Politica del diritto*, pp. 673-700
- MACCARRICK, Gwynn, MAOGOTO, Jackson (2018): “The significance of the International Monsanto Tribunal’s Findings with respect to the Nascent Crime of Ecocide”, *Texas Environmental Law Journal*, pp. 217-237

MACKEY, Brendan (2005): “Ecological Integrity – A commitment to Life on Earth”, in CORCORAN, Peter Blaze, VILELA, Mirian, ROERINK, Alinde (eds.), *The Earth Charter in Action: Toward a Sustainable World* (Amsterdam, Royal Tropical Institute), pp. 65-68

MALHOTRA, Saloni (2017): “The international crime that could have been but never was: an English school perspective on the ecocide law”, *Amsterdam Law Forum*, pp. 49-70

MANCINI, Roberto (2014): *Trasformare l'economia. Fonti culturali, modelli alternativi, prospettive politiche* (Milano, FrancoAngeli)

MANCINI, Roberto (2015): *Ripensare la sostenibilità. Le conseguenze economiche della democrazia* (Milano, FrancoAngeli)

MANNOZZI, Grazia, CONSULICH, Federico (2006): “La sentenza della Corte di Giustizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, pp. 899-944

MANNOZZI, Grazia (2011): “Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, pp. 1431-1473

MANNOZZI, Grazia, MOLTENI, Viola (2021): “Restorative justice methods in conflicts related to environmental crimes”, in SALM, Joao, BOIN, Carla, Aguiar, RONCADA, Katia (eds.), *Restorative justice and the environment* (Brasilia, Associação dos Juizes Federais do Brasil)

MANTOVANI, Ferrando (2017): “L'abitabilità del pianeta terra: problema planetario”, in AMBROSETTI, Enrico Maria (editor), *Studi in onore di Mauro Ronco* (Torino, Giappichelli), pp. 187-199

MAZZUCATO, Claudia (2005): *Consenso alle norme e prevenzione dei reati. Studi sul sistema sanzionatorio penale* (Roma, Aracne Editrice)

MÉGRET, Frederic (2010): “The Case for a General International Crime against the Environment”, in *SSRN Electronic Journal*, 3 aprile 2010, pp. 1-16

MEHTA, Sailesh, MERZ, Priscam (2015): “Ecocide – a new crime against peace?”, *Environmental Law Review*, pp. 3-7

MINHA, Donna (2020): “The possibility of prosecuting corporations for climate crimes before the International Criminal Court: all roads lead to the Rome Statute?”, *Michigan Journal of International Law*, pp. 491-539

MISTURA, Alessandra (2018): “Is there Space for Environmental Crimes under International Criminal Law? The Impact of the Office of the Prosecutor Policy Paper on Case Selection and Prioritization on the Current Legal Framework”, *Columbia Journal of Environmental Law*, pp. 181-226

MUBANGA-CHIPOYA, Chama L.C. (1985): *Report of the Sub-Commission on prevention of discrimination and protection of minorities on its thirty-eight session* (Ginevra, Nazioni Unite)

MUSCO, Enzo (1993): “Consenso e legislazione penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 80-92

MWANZA, Rosemary (2018): “Enhancing accountability for environmental damage under international law: ecocide as a legal fulfilment of ecological integrity”, *Melbourne Journal of International Law*, pp. 586-613

NATALI, Lorenzo, WHITE, Rob (2019): *The ecocide-genocide nexus: a green criminology perspective*, *Rassegna Italiana di Criminologia*, pp. 186-195

NAZIONI UNITE (1991): *Yearbook of the International Law Commission* (Ginevra, Nazioni Unite)

NAZIONI UNITE (1996): *Report of the International Law Commission on the work of its forty-eight session, 6 May – 26 July 1996* (Ginevra, Nazioni Unite)

NAZIONI UNITE (2004): *A more secure world: Our shared responsibility. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change* (Ginevra, Nazioni Unite)

NEYRET, Laurent (ed.) (2015): *Des écocrimes à l'écocide. Le droit penal au secours de l'environnement* (Bruxelles, Bruylant)

NIETO MARTÍN, Adán (2019): “El derecho penal internacional del cambio climático”, in DELMAS-MARTY, Mireille, NEYRET, Laurent e NIETO MARTÍN, Adán (2019): *Hacia un derecho penal internacional del medio ambiente. Propuesta de una convención internacional sobre ecocidio y ecocrímenes* (Ciudad Real, REPMULT), pp. 18-21

OFFICE OF THE PROSECUTOR (2016): *Policy paper on case selection and prioritization* (L'Aia, International Criminal Court)

PALIERO, Carlo Enrico (1990): “Il principio di effettività nel diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 430-544

PALIERO, Carlo Enrico (1992): “Consenso sociale e diritto penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 849-922

PALAVERA, Rosa (2021): “Beni comuni e sistema penale”, *Discrimen*, 23 giugno 2021, pp. 1-36

BERGOGLIO, Jorge Mario (2015): *Laudato si'. Sulla cura della Casa Comune* (Cinisello Balsamo, San Paolo Edizioni)

PERINI, Chiara (2017): “Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella “società del rischio””, in DE FRANCESCO, Giovannangelo, MORGANTE, Gaetana (eds.) *Il diritto penale di fronte alle sfide della “società del rischio”. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema* (Torino, Giappichelli), pp. 455-472

PERINI, Chiara (2018): “Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale”, *La legislazione penale*, 19 febbraio 2018, pp. 1-38

PERINI, Chiara (2020): “La riparazione dell'offesa a carico di beni collettivi: spunti dai reati ambientali”, in BONDI, Alessandro, FIANDACA, Giovanni, FLETCHER, George P., MARRA, Gabriele, STILE, Alfonso M., ROXIN, Claus, VOLK, Klaus (eds.), *Studi in onore di Lucio Monaco* (Urbino, Urbino University Press), pp. 959-969

PROKEINOVA, Margita, BLAZEK, Radovan (2020): “Will Ecocide Become and International Crime?”, *Archivio Penale*, 30 aprile 2020, pp. 1-26

ROMANO, Mario, STELLA, Federico (eds.) (1980): *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati* (Bologna, Il Mulino)

ROMANO, Mario (1985): “Legislazione penale e consenso sociale”, *Jus*, 1985, pp. 413-429

ROTOLO, Giuseppe (2018): *‘Riconoscibilità’ del precetto penale e modelli alternativi di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente* (Torino, Giappichelli)

RUHASHYANKIKO, Nicodème (1978): *Study of the question of the prevention and punishment of the crime of genocide* (Ginevra, Nazioni Unite)

RUOZZI, Elisa (2011): *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani* (Napoli, Jovene Editore)

SEVERINO, Paola (2020): “The protection of the environment through criminal law. Preliminary remarks”, in ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA, Manuel, GULLO, Antonio, MAZZACUVA Francesco (eds.), *The Criminal Law Protection of our Common Home. 7<sup>th</sup> AIDP Symposium for Young Penalists, Rome, Italy, 11-12 November 2019* (Antwerpen, Revue Interna-

tionale de Droit Pénal), pp. 19-26

SIEDERS, Liemertje Julia (2020): “The battle of realities: the case for and against the inclusion of ‘Ecocide’ in the ICC Rome Statute”, in ESPINOZA DE LOS MONTEROS DE LA PARRA, Manuel, GULLO, Antonio, MAZZACUVA Francesco (eds.), *The Criminal Law Protection of our Common Home. 7<sup>th</sup> AIDP Symposium for Young Penalists, Rome, Italy, 11-12 November 2019* (Antwerpen, Revue Internationale de Droit Pénal), pp. 29-51

SIRACUSA, Licia (2007): *La tutela penale dell’ambiente: bene giuridico e tecniche di incriminazione* (Milano, Giuffrè)

SIRACUSA, Licia (2008): “La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, pp. 863-902

SOTIS, Carlo (2007): *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente* (Milano, Giuffrè)

STELLA, Federico (2003): *Giustizia e modernità* (Milano, Giuffrè)

TOMUSCHAT, Christian (1996): *Document on crimes against the environment, prepared by Mr. Christian Tomuschat, member of the Commission* (Ginevra, Nazioni Unite)

VALLINI, Antonio (2021): “Ecocidio: un giudice penale internazionale per i “crimini contro la terra?””, *La Legislazione penale*, 17 marzo 2021, pp. 1-5

WHITAKER, Benjamin (1985): *Review of further developments in fields with which the Sub-Commission has been concerned. Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide* (Ginevra, Nazioni Unite)

WRIGHT, Glen William (2011): “Conceptualising and combating transnational environmental crime”, *Trends in Organized Crime*, pp. 332-346



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>